

LUNEDÌ 9 MARZO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Corrispettivi telematici: semplificazioni in arrivo da luglio 2020 - pag. 2
- Conti in Svizzera: il vademecum per i correntisti italiani - pag. 4
- Open issues on DAC 6 Italian implementation: the main benefit test and the reporting obligation - pag. 6
- Coronavirus: si ferma anche la giustizia tributaria - pag. 10
- Coronavirus: la Cassa commercialisti sospende gli adempimenti contributivi - pag. 12

LAVORO E PREVIDENZA

- Regime degli impatriati: il pre-accordo contrattuale legittima i benefici fiscali. Con limiti - pag. 13
- Coronavirus: il datore di lavoro può ricorrere a smart working, congedi e ferie - pag. 15
- CU 2020: i controlli da fare prima (e dopo) la trasmissione telematica - pag. 18
- Coronavirus: nuovi obblighi, limiti e raccomandazioni anche per imprese e professionisti - pag. 21

FINANZIAMENTI

- Internazionalizzazione delle aziende: nuovi finanziamenti per l'innovazione di PMI e start up - pag. 22

IMPRESA

- Marchi collettivi d'impresa: domande di conversione al 31 dicembre. Come si presentano - pag. 24
- L'emergenza coronavirus e le decisioni della Bce - pag. 26

IN EVIDENZA

Coronavirus: il datore di lavoro può ricorrere a smart working, congedi e ferie

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica amministrazione

Nuove disposizioni urgenti contro la diffusione del Coronavirus. Confermato lo smart working fino al 31 luglio con modalità semplificate su tutto il territorio nazionale ma con la raccomandazione, rivolta ai datori di lavoro pubblici e privati, di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie da parte dei dipendenti. E' quanto prevede il DPCM 8 marzo 2020, che dispone misure di prevenzione specifiche e più rigorose nella nuova zona a rischio contagio costituita dalla regione Lombardia e da altre 14 province del centro-nord. I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa purché comprovino il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo.

In vigore le norme del **DPCM 8 Coronavirus -COVID-19.**

marzo 2020, che contiene ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da regione Lombardia e nelle

Il DPCM (approvato dal CDM nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020) contiene: **Articolo 1:** misure urgenti nella regione Lombardia e nelle

Corrispettivi telematici: semplificazioni in arrivo da luglio 2020

di Valeria Baldi - Avvocato in Genova, UBFP Studio legale associato

Dal secondo semestre 2020 prenderà avvio la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate: il decreto fiscale 2020 ha differito al 1° luglio 2020 il programma di assistenza fiscale online basato sui dati acquisiti attraverso le e-fatture e l'esterometro, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente. L'Agenzia ha, inoltre, predisposto un adeguamento software dei registratori telematici e della procedura web (operativo a partire dal 1° luglio 2020) che consentirà di gestire in modo più puntuale alcune operazioni (le multiattività, i resi, gli annulli, i buoni pasto, le cessioni omaggio, etc.), in modo tale da importare direttamente in contabilità, anche massivamente, i dati presenti nel portale "Fatture e corrispettivi".

Il decreto fiscale 2020 (art. 16, D.L. n. 124 del 2019) è intervenuto sul particolare, il rinvio, dall'originario termine del 1° gennaio 2020 al **1° luglio 2020**, della predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle **bozze dei registri IVA** acquisti e vendite e delle **liquidazioni periodiche** per i soggetti passivi IVA residenti e

Fisco

Adeguamento software

Corrispettivi telematici: semplificazioni in arrivo da luglio 2020

di Valeria Baldi - Avvocato in Genova, UBFP Studio legale associato

Dal secondo semestre 2020 prenderà avvio la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate: il decreto fiscale 2020 ha differito al 1° luglio 2020 il programma di assistenza fiscale online basato sui dati acquisiti attraverso le e-fatture e l'esterometro, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente. L'Agenzia ha, inoltre, predisposto un adeguamento software dei registratori telematici e della procedura web (operativo a partire dal 1° luglio 2020) che consentirà di gestire in modo più puntuale alcune operazioni (le multiattività, i resi, gli annulli, i buoni pasto, le cessioni omaggio, etc.), in modo tale da importare direttamente in contabilità, anche massivamente, i dati presenti nel portale "Fatture e corrispettivi".

Il decreto fiscale 2020 (art. 16, D.L. n. 124 del 2019) è intervenuto sulle **semplificazioni fiscali** connesse all'obbligo di emissione di **fattura elettronica** e di **corrispettivi telematici** previste dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015.

La novella ha previsto, in particolare, il rinvio, dall'originario termine del 1° gennaio 2020 al **1° luglio 2020**, della predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle **bozze dei registri IVA** acquisti e vendite e delle **liquidazioni periodiche** per i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia.

È stato stabilito, inoltre, che la bozza della **dichiarazione IVA precompilata** verrà redatta a partire dalle operazioni 2021.

Cosa prevede il decreto fiscale 2020

A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, pertanto, in via sperimentale e nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le **fatture elettroniche** e con le comunicazioni delle **operazioni transfrontaliere** nonché sui dati dei **corrispettivi** acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze:

- dei **registri delle fatture e degli acquisti** (di cui agli articoli 23 e 25, D.P.R. 633 del 1972): tali registri saranno compilati per le operazioni IVA effettuate a partire dal secondo semestre 2020;

Leggi anche

- Registri IVA precompilati: l'automatizzazione non sarà mai completa

- Registri precompilati IVA senza i dati dell'esterometro trimestrale

- delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA: la comunicazione delle LIPE riguarderà solamente il terzo e il quarto trimestre 2020.

Viene inoltre previsto che a partire dalle operazioni

IVA 2021 (e non più dalle operazioni IVA 2020) l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA, nell'area riservata del proprio sito internet, la bozza della dichiarazione annuale IVA (modello IVA 2022).

Come chiarito dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate nel corso di un'audizione al Senato della Repubblica (avente ad oggetto una "indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco"), la possibilità di **ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili** a carico dei contribuenti deriva dalla disponibilità dei dati IVA, legati sia alla fatturazione elettronica che alla trasmissione dei corrispettivi, grazie ai quali l'Amministrazione finanziaria è in grado di fornire ai contribuenti i registri IVA disponibili on line sulla base dei dati acquisiti; inoltre, sono messe a disposizione anche le bozze delle liquidazioni periodiche precompilate, così come la bozza della dichiarazione IVA precompilata.

Occorre sottolineare che, trattandosi di mere **bozze**, il contribuente potrà apportare **modifiche** ai documenti forniti dall'Agenzia, per integrarli alla luce della propria specifica situazione (ad esempio, indicando la percentuale di detraibilità di alcune spese).

Future evoluzioni del sistema dei corrispettivi telematici

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre recentemente sottolineato come gli ultimi provvedimenti direttoriali, adottati nel corso del mese di dicembre 2019, prevedano importanti evoluzioni del sistema dei corrispettivi telematici.

Con il provvedimento direttoriale del 20 dicembre 2019, infatti, è stato introdotto un adeguamento software sia dei **registratori telematici** (RT) che della **procedura web** dell'Agenzia delle Entrate, che consentirà di gestire e di trasmettere in modo più puntuale

alcune operazioni, in modo tale da **importare direttamente in contabilità**, anche **massivamente**, i dati presenti nel portale “fatture e corrispettivi”.

Tale adeguamento dovrebbe essere **definitivamente operativo a partire dal 1° luglio 2020**, consentendo a registratori telematici e a procedura web di gestire, a titolo esemplificativo, le differenziazioni tra cessioni di beni e prestazioni di servizi, le multiattività, i resi e gli annulli (senza necessità di richiamare il documento originario), i buoni pasto, le cessioni omaggio, le cessioni di beni in sospeso e cioè non consegnati

(e quindi con corrispettivo non percepito in tutto o in parte), le prestazioni di servizio non rimosse per successiva emissione di fattura (il caso tipico è quello dei ristoranti con fattura a fine mese per i pasti erogati nel corso dello stesso periodo), le fatture da RT oltre che i corrispettivi non riscossi in caso di distinta contabile riepilogativa SSN (solo per RT configurati per sistema Tessera Sanitaria).

In fase di installazione, presso il singolo esercente, l'RT dovrebbe poter essere configurato per consentire di gestire le operazioni di specifico interesse.

Fisco

Scambio di informazioni

Conti in Svizzera: il vademecum per i correntisti italiani

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

Chiusa la prima fase triennale, sperimentale, sta oramai per entrare nel vivo lo scambio di informazioni tra le autorità elvetiche e il fisco italiano, sui volumi prevalentemente cash alloggiati dai nostri connazionali presso le banche della Confederazione. L'obiettivo resta l'individuazione di trasferimenti di capitali irregolari e non dichiarati. È notizia recente che le autorità fiscali elvetiche hanno richiesto alle banche i dati dei conti dei correntisti italiani attivi nel periodo 2015-2016. Dati che, una volta raccolti, saranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate. L'Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera ha spiegato quali sono i passi da fare.

La **Svizzera** e l'**Italia** collaborano oramai a pieno regime nelle attività di monitoraggio della ricchezza esportata dagli investitori italiani nel corso degli anni. Naturalmente, l'obiettivo resta l'individuazione di **trasferimenti di capitali irregolari** e non dichiarati.

Dopo le richieste ufficializzate dall'Amministrazione finanziaria italiana e i controlli sui clienti di UBS, BSI ed EFG, ulteriori informazioni saranno probabilmente in futuro indirizzate alle Entrate elvetiche con riguardo ai correntisti italiani di altri istituti come, ad esempio, Credit Suisse o Julius Baer, etc..

Lungo questo percorso, seguito da altre Amministrazioni finanziarie (basti citare Francia e Germania), resta essenziale fissare alcuni punti di riferimento. Chi è obbligato, chi invece esce di diritto da tali flussi di scambio, e ancora, tempistiche ed eventuali ricorsi oppure strumenti che consentano di saldare il conto in modo soft seppur in ritardo, perché è da un quinquennio che l'eco dello scambio d'informazioni in forma di prassi quasi automatica è oramai accettato e ben delineato nei suoi effetti.

Domande di assistenza amministrativa italo-svizzera

Le richieste d'informazioni non sono affatto una novità dell'ultima ora. Al contrario, fin dal 2017, dopo la sottoscrizione dell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera, lo scambio di informazioni si concretizza con procedure pressoché automatiche. C'è invece una finestra temporale, dalla fine di febbraio 2015 fino al 31 dicembre 2016, in cui sono in corso accertamenti. In sostanza, quello spazio temporale intermedio subito successivo alla stipula dell'accordo, 23 febbraio 2015, e antecedente l'inizio della piena collaborazione tra i due Paesi che ha determinato l'**addio** (sia pur non assoluto, in realtà) **al segreto bancario**.

È in relazione a questo periodo ancora nel limbo dei controlli che nei mesi scorsi, alcune banche come UBS e BSI hanno provveduto ad informare i propri **correntisti italiani** sulle **richieste di dati sui loro conti attivi** nel periodo 2015-2016 da parte delle autorità fiscali

elvetiche, profili fiscal-finanziari che una volta raccolti darebbero stati trasmessi all'Agenzia delle Entrate italiane. Ed è proprio in riferimento a questo scambio d'informazioni che l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) svizzera, equivalente della nostra Agenzia delle Entrate, ha di recente emesso una comunicazione ad hoc, al fine di chiarire i **passi da fare** e lo schema da seguire.

Uno scambio sì, ma condizionato

Come spiega il fisco elvetico, le richieste d'informazioni su determinate persone fisiche devono soddisfare i **criteri** seguenti:

- in primo luogo, la persona interessata è/era titolare di uno o più conti presso uno o più istituti finanziari elvetic;
- se la richiesta è formalizzata dalle Entrate italiane, deve riguardare il titolare di uno o più conti che era o è domiciliato in Italia, a secondo della documentazione bancaria che si intende ricostruire e del periodo oggetto d'investigazione;
- al titolare del/dei conti deve esser già stata inviata una lettera con la quale la o le banche interessate annunciavano la restrizione dei servizi bancari, se il titolare del conto non avesse fornito alla banca la prova della sua **conformità fiscale** riguardante il conto/i;
- per ultimo, forse il fattore dirimente, l'interessato non ha fornito alla banca o alle banche né prima né dopo l'invio di questa lettera, **prove sufficienti** a dimostrare la sua conformità fiscale riguardante il/i conto/i di cui è titolare.

Quest'ultimo passaggio avvia in modo davvero automatico lo **scambio d'informazioni**.

Dove la richiesta di dati si ferma

Sono esclusi dalla trasmissione i conti che sono già stati divulgati nel quadro dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'Unione europea, la c.d. euroritenuta o - prosegue il documento del fisco svizzero - che sono stati a suo tempo comunicati nel quadro dello scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e l'Italia, oppure tutti quei conti per i

quali è stata fornita un'autorizzazione nell'ambito del programma di collaborazione volontaria (**voluntary disclosure**), o ancora, i conti per i quali l'ammontare complessivo è stato regolarizzato nell'ambito di uno scudo fiscale italiano soddisfacendo le seguenti **condizioni**:

- l'ammontare complessivo al momento della firma della dichiarazione anonima era equivalente a quello dei valori patrimoniali svizzeri regolarizzati indicati nella dichiarazione anonima;
- la dichiarazione anonima è stata firmata dal contribuente, nonché controfirmata e timbrata da un istituto finanziario con sede in Italia;
- nessun nuovo importo è stato depositato sul conto o sui conti dopo la firma della dichiarazione anonima. I proventi delle attività regolarizzate non sono considerati quali nuovi importi («new money»);
- il mandato all'istituto finanziario italiano di agire quale soggetto responsabile della ritenuta alla fonte (**withholding agent**) e quale intermediario segnalante (**reporting intermediary**) non è stato revocato, a meno che non sia stato conferito un altro mandato a un altro istituto finanziario italiano e tale mandato comprenda una delega a eseguire la ritenuta alla fonte e gli obblighi di segnalazione all'amministrazione fiscale italiana.

Ma l'elenco delle **esclusioni** potenziali non finisce qui. Infatti, sono fuori dal meccanismo dello scambio d'informazioni anche quei conti per i quali il titolare ha fornito all'Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera la prova che i valori patrimoniali presenti sul/i conto/i alla fine dell'ultimo anno fiscale, per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, sono stati inclusi nella dichiarazione dei redditi correttamente depositata presso l'amministrazione fiscale italiana, in particolare riportandoli sul modello RW. In tale caso però, se l'importo dichiarato come detenuto presso gli istituti finanziari svizzeri risulta superiore al saldo del/i conto/i interessato/i alla fine dell'ultimo anno fiscale, il contribuente sarà tenuto a presentare all'Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera l'estratto conto relativo agli altri attivi detenuti presso gli istituti finanziari svizzeri per consentire all'Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera di verificare se i valori patrimoniali dichiarati sono equivalenti ai saldi contabili. Al contrario, se l'importo dichiarato detenuto presso gli istituti finanziari svizzeri fosse inferiore al saldo del conto interessato o dei conti interessati alla fine dell'ultimo anno fiscale, l'esenzione dalla comunicazione del

conto o dei conti non si applicherebbe e quindi vi sarebbe un riassorbimento del conto od ei conti nel flusso dello scambio d'informazioni.

Altre cause di esclusione

Anche i conti per i quali le **informazioni** domandate sono **già** state **trasmesse** all'autorità competente italiana nell'ambito di una procedura di assistenza amministrativa precedente escono, di fatto, dalla richiesta di informazioni.

I passaggi successivi

Le persone interessate dalla domanda di assistenza amministrativa, nel caso in ipotesi italiana, sono informate, senza citare il loro nome, mediante pubblicazione nel Foglio federale:

- (a) della ricezione e del contenuto della richiesta,
- (b) dell'obbligo di comunicare al fisco elvetico il loro indirizzo in Svizzera se sono domiciliate in Svizzera o di designare un rappresentante in Svizzera legittimato a ricevere notifiche se sono domiciliate all'estero,
- (c) della procedura semplificata prevista dall'articolo 16 LAAF,
- (d) dell'emissione di una decisione finale per ciascuna delle persone interessate, rispettivamente legittimate a ricorrere, nella misura in cui la persona non abbia acconsentito alla procedura semplificata.

Tali informazioni riguardano anche persone legittimate a ricorrere **contitolari** di un conto, ma prive di un indirizzo di residenza in Italia.

Come fare per regolarizzare

Chi non ha ancora regolarizzato la propria posizione ha **due vie davanti**.

Può avvalersi dell'assistenza di un avvocato svizzero e fare **opposizione** al provvedimento con cui le autorità elvetiche invieranno informazioni all'Agenzia delle Entrate italiana. In realtà, si tratta di una scelta piuttosto fragile a meno che non sia sufficientemente motivata e quindi poggi su basi solide di diritto.

Lo strumento invece più utilizzato da chi ha la necessità di regolarizzare al più presto la propria posizione è quello del **ravvedimento operoso**, una procedura che consente di dichiarare in ritardo somme in precedenza non dichiarate o di versare imposte non pagate, con sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie.

Tuttavia, lo si può attivare soltanto se il contribuente ha presentato già una dichiarazione dei redditi con il modello Unico. In caso contrario, resta la via dell'autodenuncia, anch'essa generalmente prevede un esborso ridotto.

Fisco

Cross-border arrangements

Open issues on DAC 6 Italian implementation: the main benefit test and the reporting obligation

di Christian Montinari, di Alberto Sandalo - DLA Piper Studio Legale Tributario Associato

The Italian Government is working on the implementation of DAC 6. After a consultation phase opened in Fall 2018, a draft implementing decree is currently in process of adoption. The decree leaves some open issues. The new rules establish the obligation to report a cross-border arrangement meeting at least one of a series of hallmarks. Some of the hallmarks appear to require a “main benefit test” to be run, the perimeter of which is not totally clear. Further, the reporting obligation seems to apply even if the Italian-resident taxpayer is not the one who directly obtains a tax advantage from the arrangement.

EU Council Directive 2018/822 of 25 May 2018 (DAC 6) sets out the conditions under which **qualified intermediaries** and **taxpayers** shall report to the competent tax authorities of EU Member States information regarding certain **cross-border arrangements** that could potentially entail a **risk of tax evasion** and avoidance, and how such information are exchanged between EU Member States and non-EU States.

DAC 6 implementation: decree proposal released by the Italian Government

The Italian Government is currently working on an updated draft version of the implementing decree (the decree proposal) that seems to take into account some of the observations raised in the course of the public consultation held in Fall 2018.

Notably, the decree proposal sets out a **backfill reporting obligation**, under which intermediaries and taxpayers shall report within 31 August 2020 the information about relevant cross-border arrangements the first phase of which has been implemented in the **period between 25 June 2018 and 1[^{TG:sup}st]/^{TG:sup} July 2020**.

In a previous article we provided an overview about the main contents of the decree proposal, including the definitions of the relevant cross-border arrangements to be reported, of the qualified intermediaries and taxpayers subject to reporting obligations, the relevant safe-harbour provisions, deadlines and penalties for non-compliance situations.

We will now cover some of the **issues** the decree proposal seems to leave **open to interpretation**.

The hallmarks and their relationship with existing anti-tax-avoidance rules

A “cross-border arrangement” is broadly defined as a “**scheme, arrangement or plan**” concerning Italy and one or more other countries to be reported if it meets at least one of the hallmarks outlined in the annex to the decree proposal.

Consistently with DAC 6, the decree proposal defines the hallmarks as “indications of a potential risk of tax evasion or tax avoidance”.

Hallmarks would trigger reporting obligation acting as a **mere proxy for the risk** of tax evasion or avoidance. However, they should not be understood as implying any sort of pre-assessment and evaluation on the actual behaviours adopted in the context of the reported arrangements.

In other words, **hallmarks should not operate as a presumption of tax evasion or avoidance** which should be subject to further assessment by the competent Tax Administrations.

Accordingly, recital no. 14 to DAC 6 considers “appropriate to recall that aggressive cross-border tax-planning arrangements, the main purpose or one of the main purposes of which is to obtain a **tax advantage** that defeats the object or purpose of the applicable tax law, are subject to the general anti-abuse rule as set out in Article 6 of Council Directive (EU) 2016/1164”. This should set clear that:

- (i) DAC 6 is not an instrument to directly tackle behaviours involving tax base erosion and profit shifting and that
- (ii) hallmarks could not per se imply any assessment on tax evasion or avoidance.

The concept of tax advantage and the main benefit test

Hallmarks are divided into **five categories** that essentially mirror the list included in Annex IV to DAC 6. The decree proposal establishes that a **further to-be-issued decree** from the Ministry of Economy and Finance will set out the **technical operating rules**, including further specifications about the hallmarks.

The third, fourth and fifth categories cover respectively: (C.) specific hallmarks linked to cross-border transactions, (D.) specific hallmarks outlining arrangements capable

of undermining the exchange of information under the CRS framework or involving a non-transparent legal or beneficial ownership chain, and (E.) specific hallmarks linked to transfer pricing.

The first (A.) and second (B.) categories include a list of generic and specific hallmarks that are categorised as “linked to the main benefit test”.

Whilst **specific hallmarks** refer to situations that are already known as potentially harmful, **generic ones** are aimed at covering arrangements that may not be (yet) categorised as specific due to their innovative nature.

The decree proposal does not provide for a **definition of the “main benefit test”**.

According to Annex IV to DAC 6, the first and second categories - plus certain specific hallmarks listed in the third one - “may only be taken into account where they fulfil the “main benefit test”. That test will be satisfied if it can be established that the main benefit or one of the main benefits which, having regard to all relevant facts and circumstances, a person may reasonably expect to derive from an arrangement is the obtaining of a tax advantage”.

This would entail a **multi-step approach**.

The first step would require the qualified intermediary or taxpayer to take into account all the relevant facts and circumstances of the arrangement in order to verify what the benefits that may be expected from the arrangement could be (they may commercial benefits or benefits linked to the protection of trade secrets). If one of the main **expected benefit** is to obtain a tax advantage, then the main benefit test will be **failed** and the reporting obligation would be triggered.

Clearly the test does not require that the tax benefits be actually obtained. It is sufficient that they could be reasonably **expected to be obtained** on a normal

basis. Furthermore, the test does not require that the tax advantage be contrary to the applicable tax law. It may well be the case of a perfectly legitimate tax advantage obtained in compliance with the applicable tax law framework.

The main benefit test, when applied to complex international arrangements involving several entities, may pose **significant operating difficulties** to intermediaries and taxpayers. The arrangement may offer commercial benefit to one entities and tax advantages to another. An option would be to consider the overall **global outcome** of the arrangement.

This approach, however, triggers the question whether the reporting obligation arises also in cases when the arrangement offers no direct tax benefit to the Italian taxpayer.


Direct entitlement to tax benefit and reporting obligation

It may occur that, in a reportable cross-border arrangement involving associated entities that includes an Italian taxpayer, the main tax benefit is expected to be received by non-Italian group companies.

The question arises whether the involvement of the Italian entity triggers reporting obligation even if the Italian entity does not expect to obtain any tax advantage from the arrangement.

Example 1

In example 1, A B and C are companies members of the same MNE group. C is the only Italian taxpayer. A and B enter into an hybrid arrangement by using an hybrid instrument that is treated as equity contribution in State A and as a loan in State B. B treats the amount paid to A as deductible interest, whilst A treats the amount received as non-taxable dividend. As a consequence, a **hybrid mismatch (deduction/non-inclusion)** takes place.




In its turn, B grants a loan to C. C treats the amount paid to B as deductible interest. B pays no tax in its State of residence since the amount of interest income received from C is set off against the amount of deductible interest paid to A.

In the situation described above (so-called **imported mismatch**), the anti-hybrid legislation implemented in Italy would prevent C from deducting the interest paid to B.

The question arises whether C (and the Italian intermediaries involved, if any) would be under obligation to report the arrangement.

Example 2

Example 2 also deals with a so-called imported mismatch. A is an IP Holding company tax-resident in Hong Kong. A licenses IP to B. B is a Dutch tax transparent company. B sub-licenses the IP to C.



C treats the royalty paid to B as a deductible payment. As a tax-transparent entity, the royalty received by B is not taxed in the Netherlands. However, since Hong Kong applies a territorial tax regime that would exclude from taxation foreign-sourced income, A would not tax the royalty either.

Again, the question arises whether C (and the Italian intermediaries involved, if any) would be under reporting obligation.

Whilst DAC 6 does not provide for a clear answer, the decree proposal seems to establish a **reporting obligation upon the Italian taxpayer** - Company C, in the

examples depicted above - and the relevant **intermediaries involved**, if any, even if the Italian taxpayer is not the one who directly gets a tax benefit from the cross-border arrangement.

This conclusion does not appear as inconsistent with DAC 6, considering that the directive is aimed at establishing a **minimum common level playing field** that does not preclude Member States to set the reporting obligation under tighter conditions.

Indeed, the Italian taxpayer would be exempted only if evidence is provided that another taxpayer - wherever resident - has fulfilled the reporting obligation towards the Italian tax administration, an EU tax administration or even the tax administration of a non-EU country

with which a specific agreement for the exchange of DAC6-related information has been entered into.

However, such exemption would apply provided that the other taxpayer shared the very “**same information**” that the Italian taxpayer would have reported and this could be **hard to prove in practice**.

That being said, the conclusion seems to corroborate the interpretation according to which the DAC6-related reporting obligation **does not imply any pre-assessment** on the existence of an actual tax avoidance behaviour that could legitimate per se a tax challenge to be raised by the Italian Tax Administration. This aspect appears as crucial and should be specifically addressed by the Italian implementing legislation.

Fisco

Dalla Gazzetta Ufficiale

Coronavirus: si ferma anche la giustizia tributaria

di Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista in Reggio Calabria

Per contenere l'emergenza Coronavirus, dal 9 al 22 marzo sono rinviate d'ufficio le udienze dei procedimenti civili, penali, tributari e della magistratura militare, pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, e sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto. Si tratta di un utilizzo eccezionale del regime di sospensione feriale, che in linea generale è un istituto di natura processuale che prevede l'esclusione dei giorni ricompresi tra il 1° e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali. È quanto prevede il D.L. n. 11/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale straordinaria dell'8 marzo 2020. Il decreto ha introdotto anche importanti misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

L'attività giudiziaria si ferma per due settimane. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da **COVID-19** (Coronavirus) a partire da lunedì 9 marzo si applica per 15 giorni il **regime di sospensione feriale**.

Nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'8 marzo 2020 è stato pubblicato il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Leggi anche Coronavirus: stop per due settimane agli uffici giudiziari. Specifiche norme anche per la Giustizia tributaria

Il provvedimento si propone il duplice obiettivo di contenere gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e comunque di consentire, per quanto possibile, continuità ed efficienza del **servizio giustizia**.

Per tale ragione il D.L. n. 11/2020 prevede importanti misure per garantire che, anche nell'ambito dell'**attività giudiziaria**, addetti ai lavori e utenti siano tutelati, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità.

Sospensione dell'attività giudiziaria anche per la giustizia tributaria

Tra le misure previste dal decreto, l'art. 1 stabilisce il **differimento urgente** delle **udienze** e la **sospensione dei termini** nei procedimenti civili, penali, **tributari** e militari.

In particolare, **dal 9 al 22 marzo** sono rinviate d'ufficio le udienze dei procedimenti civili, penali, tributari e della magistratura militare, pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto. Ovviamente, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione,

l'inizio è differito alla fine di questo periodo.

Si tratta di un **utilizzo eccezionale del regime di sospensione feriale**, che in linea generale è un istituto di natura processuale che prevede l'esclusione dei giorni ricompresi tra il 1° e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali.

In conseguenza dell'applicazione straordinaria di questo regime, ai fini della corretta individuazione della scadenza, il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione va quindi sommato a quello che inizierà a trascorrere successivamente alla sospensione stessa. Se invece il termine avrebbe astrattamente inizio durante il **periodo di sospensione** lo stesso inizierà a decorrere alla fine di detto periodo.

In ogni caso, per quanto riguarda i **procedimenti penali** si prevede espressamente che il corso della **prescrizione** rimanga sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020.

Il **rinvio delle udienze** non riguarda comunque:

- le udienze nelle cause di competenza del **tribunale per i minorenni** relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei **procedimenti cautelari** aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità;
- le udienze di **convalida dell'arresto** o del fermo, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;
- le udienze nei procedimenti che presentano

carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili.

Cosa accade per l'attività giudiziaria dal 23 marzo?

Per contenere l'emergenza sanitaria il decreto prevede che dal 23 marzo fino al 31 maggio 2020, nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, adottino le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie adottate con i provvedimenti normativi e attuativi di contrasto alla diffusione del COVID-19, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

In particolare, la **riorganizzazione degli uffici giudiziari** può avvenire mediante:

- la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
- la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici;
- la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

- la **celebrazione a porte chiuse** di tutte delle udienze;
- la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto, con modalità che garantiscano il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

Fino al 31 maggio 2020, si prevede la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.

Restrizione dell'attività per giustizia amministrativa e contabile

Il D.L. n. 11/2020 prevede espressamente che le **restrizioni delle attività giudiziarie**, riguardanti la sospensione dei termini processuali e il rinvio d'ufficio delle udienze, si applichino anche nell'ambito della **giustizia amministrativa e giustizia contabile** dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 22 marzo 2020.

Inoltre, si prevede che **fino al 31 maggio 2020** anche nel settore della Giustizia Amministrativa e della Giustizia Contabile siano disposte particolari **misure organizzative**, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni nell'ambito dell'emergenza coronavirus.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

D.L. 08/03/2020, n. 11 (G.U. 08/03/2020, n. 60)

Fisco

Dalla CNPADC

Coronavirus: la Cassa commercialisti sospende gli adempimenti contributivi

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l'intero territorio nazionale, la Cassa di Previdenza Dottori Commercialisti sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. È quanto ha comunicato la CNPADC con un comunicato del 9 marzo 2020.

La CNPADC - Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l'Italia, ha sospeso i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei **contributi previdenziali** in scadenza nel **periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020**.

Non si darà luogo al rimborso di quanto eventualmente versato.

Rimane salva la facoltà degli iscritti di procedere comunque ad effettuare gli adempimenti oggetto di sospensione.

Lo ha reso noto la Cassa commercialisti, con comunicato del 9 marzo 2020.

Le modalità di versamento dei **contributi sospesi** saranno pubblicate successivamente.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Dall'Agenzia delle Entrate

Regime degli impatriati: il pre-accordo contrattuale legittima i benefici fiscali. Con limiti

di Davide Cotroneo, di Carmela Bisesti - BDO Tax & Legal

Pubblicati alcuni importanti chiarimenti in merito alla fruizione del regime degli impatriati. A fornirli è l'Agenzia delle Entrate che, con la risposta a interpello n. 59 del 2020, consete, ai fini delle agevolazioni fiscali, di qualificare come valido il legame intercorrente tra il trasferimento della residenza in Italia da parte di una lavoratrice ed il successivo avvio della prestazione lavorativa, qualora alla base vi sia un pre-accordo contrattuale con l'azienda datrice di lavoro. Questo nonostante tra i due eventi vi sia uno sfasamento temporale. A fronte di tale "apertura", si registra, però, una posizione di chiusura dell'Amministrazione finanziaria sui periodi d'imposta agevolabili.

Con l'interpello n. 59 del 13 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito due indicazioni di notevole impatto sul **regime degli impatriati** (D.lgs. n. 147/2015, art. 16), che di conseguenza meritano un'attenta analisi.

Nello specifico l'Ufficio ha qualificato un **pre-accordo lavorativo** sottoscritto da una lavoratrice impatriata, seppure in un momento antecedente l'avvio della prestazione lavorativa, quale indice idoneo a creare il nesso tra il trasferimento della residenza in Italia ed il successivo avvio della propria prestazione lavorativa. Veniva al contempo negata la possibilità di beneficiare del regime in oggetto per le annualità pregresse, in virtù della **mancata comunicazione** al **datore di lavoro** della propria volontà di beneficiare del regime degli impatriati, nonché per la mancata **opzione del regime** tramite il proprio modello redditi.

Nel caso di specie, una cittadina italiana, in possesso dei requisiti per poter accedere al regime di favore in parola (nel caso di specie l'istante era in possesso di un titolo di laurea), aveva trasferito la propria residenza fiscale in Italia nel periodo d'imposta 2017, dopo essere stata fiscalmente residente all'estero sin dal 2009. Con riferimento al regime degli impatriati, tra i **requisiti** richiesti dall'art. 16, para.2 del D.lgs. n. 147/2015, veniva previsto che l'impatriato fosse:

- a) in possesso di un **titolo di laurea**;
- b) avesse svolto un'**attività di lavoro all'estero** negli **ultimi 24 mesi** ovvero ivi avesse svolto un'attività di studio conseguendo un titolo di laurea o post-laurea.

Ad aprile 2017 la contribuente aveva sottoscritto un pre-contratto di lavoro con una società estera, finalizzato all'assunzione presso l'istituendo Ufficio di un Comune Italiano, in cui veniva dedotta una promessa di assunzione in Italia in una data successiva, poi concretizzatasi il 28 settembre 2017.

L'istante chiedeva quindi la possibilità di beneficiare dell'applicazione del regime di favore a partire dal

periodo d'imposta in cui era stata trasferita la residenza fiscale in Italia, specificando inoltre di non aver inoltrato alcuna richiesta in tal senso al proprio datore di lavoro né per i periodi d'imposta 2017 (anno in cui aveva trasferito la propria residenza in Italia), né per l'annualità successiva (2018).

In merito al quesito posto, l'Agenzia delle Entrate si pronunciava favorevolmente all'applicazione del regime nonostante il lasso temporale intercorrente tra il momento del trasferimento della propria residenza in Italia e l'inizio della prestazione lavorativa, in quanto l'accordo precontrattuale con la società estera sarebbe stato un elemento valutativo idoneo a creare un legame tra la volontà dell'istante trasferirsi in Italia ed il successivo impegno lavorativo.

Questo dando rilievo all'interpretazione recata dalla circolare 17/E del 23 maggio 2017 secondo cui "la norma, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 238/2010 - che richiede il trasferimento in Italia entro tre mesi dall'inizio dell'attività - non indica il tempo che deve intercorrere tra il trasferimento della residenza e l'inizio dell'attività lavorativa (...) (questo) a condizione che sia ravvisabile un collegamento tra i due eventi".

Nesso di strumentalità

Secondo l'Agenzia, dunque, l'intesa pre-contrattuale raggiunta, costituirebbe il nesso di strumentalità tra il trasferimento della residenza in Italia e la volontà di ivi lavorarci. Dalla risposta fornita dall'Agenzia, sembra potersi ricavare il rafforzamento di un principio immanente in base al quale il trasferimento della residenza fiscale in Italia non soltanto dovrebbe essere strettamente **connesso** con lo **svolgimento dell'attività lavorativa**, ma ne dovrebbe anche costituire l'antecedente logico giuridico ai fini dell'applicazione del regime stesso.

Ne deriva che la mancanza di un termine massimo tra i due momenti caratterizzanti il regime, contempli una

valutazione caso per caso della fattispecie sottesa all'applicazione del regime.

La norma ha inteso infatti valorizzare il legame tra i due eventi sopra richiamati, seppure temporalmente disallineati, qualora sia comunque evidenziato un nesso fattuale.

Periodi d'imposta agevolabili

Appare invece poco condivisibile il secondo principio desumibile dalla risposta dell'Ufficio, ovvero la circostanza che ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in parola, il fatto che l'istante non abbia presentato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro al fine di vedersi applicare il regime di favore direttamente in busta paga, e non abbia dato evidenza di tale volontà neanche nei modelli dichiarativi relativi a quegli anni d'imposta, abbia fatto sorgere una preclusione applicativa assoluta del regime.

Secondo l'Agenzia infatti, i soli periodi d'imposta agevolabili, sarebbero esclusivamente i **tre successivi**, con una conseguente perdita biennale in termini di agevolazione. Ed infatti, ammesso che a tali limiti si voglia dare valenza sostanziale, si deve ravvisare come l'Ufficio abbia di fatto travalicato la lettera della norma, e della circolare n. 17/E del 2017, restringendone la forza attrattiva alle sole ipotesi in cui il contribuente faccia una previa richiesta al datore di lavoro e/o decida di avvalersene in autonomia nel proprio modello redditi da presentare nell'anno di prima applicazione del regime (anno fiscale in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale).

Appare quindi controversa l'impossibilità di emendare, da parte dell'istante, il modello dichiarativo per le annualità 2018 ed il 2017. Questo approccio si attesta in aperto **contrasto** con la natura stessa della **dichiarazione dei redditi** che, come confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, viene considerata

una dichiarazione di scienza, emendabile in qualsiasi momento, anche in giudizio.

Data la mutevolezza legislativa, in uno stretto lasso temporale, della normativa degli impatriati, il **Legislatore** potrebbe esplicitare con un **intervento chiarificatore** la possibilità di emendare le dichiarazioni presentate, ma i cui termini di accertamento non sono ancora spirati, e di optare per il regime premiale, quando novità intervenute permettano di fare luce su punti controversi che non abbiano consentito al lavoratore la tempestiva opzione per il regime in oggetto con le ordinarie modalità. In concreto, si tratterebbe di una sorta di "remissione in bonis", già prevista dal Legislatore per altre regimi (i.e. consolidato e trasparenza fiscale).

Considerazioni conclusive

La risposta all'interpello fornisce sicuramente un **chiarimento importante** in merito all'applicazione del regime degli impatriati. Sarebbe stato tuttavia auspicabile una maggiore apertura in termini di annualità agevolabili in favore dell'istante, questo in quanto la **possibilità di emendare** la propria **dichiarazione dei redditi** anche in sede contenziosa rappresenta un principio immanente nel nostro ordinamento, "essendo modificabile ed emendabile, qualora vengano acquisiti nuovi elementi di conoscenza e di valutazione" (Cass. ordinanza n. 3758 del 14 febbraio 2020).

Nella specifica fattispecie, seppure sia stata data concretezza del collegamento esistente tra il pre-accordo contrattuale e l'avvio dell'attività lavorativa in un momento successivo rispetto al trasferimento della residenza in Italia, non è stata in concreto data la possibilità alla lavoratrice di agevolare le annualità 2017 e 2018, senza fornire un'argomentazione sull'impossibilità per l'impatriata di emendare la propria dichiarazione dei redditi per le annualità pregresse.

Lavoro e Previdenza

Novità per i frontalieri

Coronavirus: il datore di lavoro può ricorrere a smart working, congedi e ferie

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica amministrazione

Nuove disposizioni urgenti contro la diffusione del Coronavirus. Confermato lo smart working fino al 31 luglio con modalità semplificate su tutto il territorio nazionale ma con la raccomandazione, rivolta ai datori di lavoro pubblici e privati, di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie da parte dei dipendenti. E' quanto prevede il DPCM 8 marzo 2020, che dispone misure di prevenzione specifiche e più rigorose nella nuova zona a rischio contagio costituita dalla regione Lombardia e da altre 14 province del centro-nord. I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa purché comprovino il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo.

In vigore le norme del DPCM 8 marzo 2020, che contiene ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da **Coronavirus** -COVID-19.

Il DPCM (approvato dal CDM nella notte tra il 7 e l'8 marzo 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020) contiene:

- **Articolo 1:** misure urgenti nella regione Lombardia e nelle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

- **Articoli 2 e 3:** misure per l'intero territorio nazionale (applicabili anche ai territori prima indicati laddove negli stessi non siano previste analoghe misure più rigorose).

Le disposizioni hanno effetto dalla data dell'8 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 e si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Dall'8 marzo cessano, invece, di produrre effetti i DPCM del 1° marzo e del 4 marzo 2020.

Per la regione Lombardia e altre 14 province del centro-nord

Il DPCM dell'8 marzo 2020 dispone di evitare (non si tratta di un divieto assoluto, ma ogni deroga dovrà essere giustificata) ogni spostamento in entrata e in uscita dalle regioni Lombardia e delle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che tali spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero siano dettati da motivi di salute. Si consente il rientro al

proprio domicilio, abitazione o residenza.

Inoltre, sempre in tale ambito territoriale:

- si raccomanda (e qui è la novità) ai **datori di lavoro pubblici e privati** di promuovere (fino al 3 aprile 2020) la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di **congedo ordinario e ferie**, ferma restando la possibilità di ricorrere allo smart working semplificato, prevista su tutto il territorio nazionale (art. 1, lettera e);

- vengono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi regionali (art. 1, lettera p);

- sono sospese poi le **procedure concorsuali pubbliche e private** ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari, ovvero in modalità telematica e dei concorsi per il personale sanitario e per il personale della protezione civile (art. 2, lettera m).

Con direttiva dell'8 marzo 2020 il Ministero dell'Interno ha chiarito che gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante **autodichiarazione**, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

A chi viola le limitazioni agli spostamenti si applica la **sanzione** prevista in via generale dall'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un'autorità: pena prevista **arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro**) salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte

idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).

Per l'intero territoriale nazionale

Con riferimento ai datori di lavoro, il DPCM dell'8 marzo 2020 conferma le misure già in vigore per effetto dei DPCM 1° marzo e 4 marzo 2020, con una importante novità.

Con una disposizione dai contenuti invariati rispetto ai precedenti DPCM (art. 2, lettera r), si conferma infatti la possibilità, per i datori di lavoro, di ricorrere allo **smart working** (articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81), per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (*i.e.* fino al 31 luglio 2020), per ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi generali dettati dalla disciplina di base (legge 22 maggio 2017, n. 81), anche in assenza degli **accordi individuali**. Gli obblighi di **informativa in materia di sicurezza sul lavoro** (articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81), sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

In aggiunta, si raccomanda ai datori di lavoro, ma solo "qualora sia possibile" (inciso non applicabile nelle regioni Lombardia e delle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia), di favorire la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di **periodi di congedo ordinario o di ferie** (art. 2, lettera s).

Frontalieri e trasporto delle merci

Il Ministero degli Esteri, con nota esplicativa dell'8 marzo 2020, ha fornito chiarimenti sull'applicazione delle norme del DPCM in commento ai lavoratori transfrontalieri e sul trasporto delle merci da e verso le zone per le quali sono previste limitazioni negli spostamenti.

In particolare:

- transfrontalieri: le limitazioni introdotte dal DPCM dell'8 marzo 2020 non vietano gli spostamenti per **comprovati motivi di lavoro**. Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una **dichiarazione** che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.
- trasporto delle merci: le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale

che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle **esigenze di consegna o prelievo delle merci**.

Smart working

Per le nuove attivazioni di smart working, si fa presente che, dallo scorso 4 marzo 2020, il Ministero del Lavoro ha reso accessibile una procedura emergenziale semplificata.

La procedura, attiva fino al **31 luglio 2020**, consente il caricamento, con un unico flusso, di comunicazioni relative a più lavoratori. L'applicativo è accessibile tramite SPID o credenziali cliclavoro.

N.B: Si ricorda che dal prossimo 13 marzo, per accedere, sarà necessario dotarsi di credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale in quanto non saranno più utilizzabili le credenziali del portale Cliclavoro. Come chiarito dal Ministero del lavoro, i profili già presenti sull'utenza di Cliclavoro resteranno validi, ma l'accesso sarà consentito esclusivamente tramite le credenziali SPID.

La nuova modalità massiva semplificata richiede il salvataggio di un file Excel (formato *xlsx*), con i seguenti dati:

- codice fiscale del datore di lavoro
- codice fiscale del lavoratore e suoi dati anagrafici
- posizione assicurativa territoriale INAIL
- data inizio e fine del periodo di validità dell'accordo di smart working

È disponibile un **template Excel** da utilizzare per la produzione del file con le informazioni sui periodi di lavoro in modalità smart working.

Al lavoratore in lavoro agile, seppur in difetto dell'accordo scritto, va consegnata l'informativa in materia di sicurezza anche ricorrendo alla documentazione fornita dall'INAIL.

Considerazioni finali

Alcune considerazioni finali.

Come ricordato, dal 13 marzo i datori di lavoro e loro intermediari dovranno dotarsi delle **credenziali SPID** per accedere alla procedura telematica di attivazione (anche in modalità semplificata). Anche se, a onor del vero, la novità è stata comunicata dal Ministero del lavoro già dal 7 febbraio 2020 (più di un mese fa quindi), si auspica, anche limitatamente alla procedura in commento e soprattutto nei territori di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, una deroga dell'entrata in vigore della riforma, in modo da consentire anche a i **datori di lavoro** che non siano ancora in possesso delle credenziali SPID di fruire ugualmente della procedura semplificata per l'attivazione dello smart working.

Infine, un'ultima considerazione. Il decreto legge n. 9 del 2020 prevede procedure semplificate per la presentazione della **domanda di CIGO e di assegno ordinario** erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di solidarietà residuale relativamente ai Comuni della zona rossa (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo') nonchè la Cassa integrazione in

deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna). Alla luce delle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020, appare quantomai opportuno estendere tale possibilità anche nelle zone di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 (regione Lombardia, Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia).

Lavoro e Previdenza

Sostituti d'imposta e professionisti

CU 2020: i controlli da fare prima (e dopo) la trasmissione telematica

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Il termine fissato per la trasmissione telematica delle CU all'Agenzia delle Entrate è stato prorogato al 31 marzo. Anche quest'anno i sostituti d'imposta dovranno provvedere a tale adempimento laddove la CU risulti inclusiva di redditi utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per le altre CU, la trasmissione potrà, invece, avvenire entro la scadenza per l'invio del modello 770/2020, fissata al 2 novembre 2020. Quali sono le verifiche che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare prima e subito dopo la trasmissione delle certificazioni?

Scade il prossimo **31 marzo** (termine così prorogato dal decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, il termine entro cui deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate la **CU 2020** (Certificazione Unica) relativa all'anno d'imposta 2019 (provvedimento n. 8932/2020).

Il termine iniziale era previsto per il 9 marzo (quello ordinario era il 7 che quest'anno cadeva di domenica). Resta confermato al 31 marzo il termine per la **consegna della CU ai soggetti sostituiti**.

La **trasmissione telematica** delle certificazioni uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 2 novembre 2020 (in quanto il termine di legge del 31 ottobre 2020 cade di sabato).

Leggi anche CU, 730 e assistenza fiscale: slittano le scadenze nel 2020

Contenuti della CU

All'adempimento sono tenuti tutti i **sostituti d'imposta** al fine di attestare:

- l'ammontare complessivo dei **redditi di lavoro dipendente**, equiparati ed assimilati, corrisposti nell'anno 2019 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;
- l'ammontare complessivo dei redditi di **lavoro autonomo**, provvigioni e redditi diversi;
- l'ammontare complessivo delle **provvigioni** comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2019, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta;
- l'ammontare complessivo dei **compensi erogati nel 2019** a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
- l'ammontare complessivo delle somme erogate a

seguito di **procedure di esproprio**;

- l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2019 per prestazioni relative a **contratti d'appalto** per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973;
- l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la **cessazione di rapporti di agenzia**, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di **locazione di immobili** ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);
- le **ritenute di acconto** operate;
- le **detrazioni** effettuate.

Il modello va utilizzato anche ai fini dell'attestazione dell'ammontare dei redditi che sono stati corrisposti nel corso dell'anno 2019 e che non hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile (sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi), nonché dei **dati previdenziali e assistenziali** inerenti alla contribuzione versata ovvero dovuta nei confronti degli enti previdenziali.

Competenza per periodo d'imposta

Qualora il sostituto d'imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi erogati nell'anno 2019 prima dell'approvazione della CU 2020, lo stesso deve rilasciare una **nuova Certificazione Unica 2020** comprensiva dei dati già certificati, entro il termine ordinariamente previsto.

La Certificazione Unica 2020 può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all'anno 2020 fino all'approvazione di una nuova certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2019 e 2020 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.

Trasmissione telematica dei dati: specifiche tecniche

I dati delle certificazioni uniche devono essere inviati

telematicamente, facendo riferimento alle specifiche tecniche che sono contenute all'interno dell'allegato A del provvedimento, da parte:

- dei soggetti tenuti a trasmettere le certificazioni all'Agenzia delle Entrate;
- dei **soggetti incaricati** della trasmissione telematica. Si ricorda che la Certificazione Unica è predisposta in due versioni:
- quella **sintetica**, che non contiene il quadro CT, da consegnare al percipiente;
- quella **ordinaria**, che comprende una grande quantità di dati fino allo scorso anno esposti sul modello 770, da trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro il 9 marzo, in via telematica.

I sostituti d'imposta possono scegliere di **suddividere il flusso telematico** inviando, oltre al frontespizio e all'eventuale quadro CT, le certificazioni del lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La CU contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi va consegnata, in duplice copia, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta, entro 12 giorni in caso di cessazione del contratto di lavoro.

Modelli aggiuntivi

La CU, da consegnare al sostituto sempre entro il 31 marzo, contiene i quadri dedicati alla scelta per la **destinazione dell'8, 5 e 2 per mille dell'IRPEF** trattata. Ciascun contribuente, infatti, qualora esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi, può esprimere tale scelta consegnando, ad un centro di assistenza fiscale, l'**apposita scheda** allegata al modello CU 2020, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi UNICO 2020 Persone Fisiche o 730 2020.

Verifica dei premi di risultato

La sezione relativa ai premi di risultato è stata arricchita da ulteriori caselle volte ad accogliere le somme che sono state utilizzate per il **riscatto laurea** su opzione del lavoratore.

Tale facoltà è consentita agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla

data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi.

Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto può essere **sostenuto dal datore di lavoro** dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, l'importo è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente.

Da quest'anno, inoltre, nella CU viene gestita l'ipotesi in cui il momento della verifica del limite dell'importo del **premio convertito in credito welfare** e il momento impositivo del versamento di detti premi convertiti non coincidono, in quanto l'opzione viene effettuata l'anno precedente rispetto all'anno in cui il premio viene utilizzato.

In riferimento al periodo di imposta in cui viene fatta l'opzione per la conversione del premio, dovrà essere presentata una CU compilando i **punti da 571 a 621**. Nei periodi successivi nei quali i premi convertiti verranno effettivamente percepiti, il sostituto d'imposta dovrà rilasciare una CU compilando la sezione "Benefit relativi ad anni precedenti". In particolare, nel **punto 631** dovrà essere indicato l'importo dei **contributi versati alle forme pensionistiche complementari**, mentre nel **punto 632** l'importo dei contributi versati **agli enti e casse aventi fini assistenziali**.

Quadro CT

I sostituti d'imposta che non hanno mai comunicato all'amministrazione finanziaria i dati del soggetto abilitato a ricevere i 730, dovranno obbligatoriamente farlo attraverso il nuovo quadro CT della certificazione unica da trasmettere entro il 31 marzo: in caso contrario, infatti, si genererà una **segnalazione bloccante** del flusso delle CU che la procedura di controllo ministeriale produce.

Il quadro CT va compilato individuando il soggetto abilitato a ricevere i 730/4, che potrà o coincidere con il medesimo sostituto che dispone di un'utenza Entratel o Fisconline, o in alternativa essere rappresentato da un intermediario incaricato.

Verifica delle retribuzioni effettivamente erogate

Il sistema di tassazione del reddito da lavoro dipendente

è basato sull'applicazione di ritenute d'acconto che vengono operate sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore nei singoli periodi di paga implica. Di conseguenza, al termine del periodo d'imposta, è necessario rideterminare l'imposta sulla base dei **dati raccolti a consuntivo**. Tutti i sostituti d'imposta, che nel periodo d'imposta hanno corrisposto somme e valori qualificabili come redditi di lavoro dipendente o assimilati, sono chiamati, in occasione dell'elaborazione del libro unico del lavoro -LUL di dicembre, a calcolare il **conguaglio a saldo dell'IRPEF** e delle relative addizionali, se dovute.

Per definire correttamente il periodo d'imposta, ai fini del conguaglio, nel totale delle retribuzioni da

sottoporre a tassazione definitiva vanno ricomprese anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2020, se riferiti a spettanze del 2016 (criterio di cassa allargato).

Verifiche post-trasmissione del modello

Dopo la trasmissione del modello sarà necessario verificare le **ricevute di invio** delle singole certificazioni al fine di accertarsi che non ci siano scarti o, in caso contrario, che sia effettuato il reinvio nei termini delle certificazioni scartate.

E' necessario inoltre verificare di aver ricevuto l'impegno alla trasmissione telematica sottoscritto dal legale rappresentante del sostituto d'imposta.

Lavoro e Previdenza

DPCM in Gazzetta Ufficiale

Coronavirus: nuovi obblighi, limiti e raccomandazioni anche per imprese e professionisti

E' entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha introdotto una serie di disposizioni urgenti di contenimento rafforzato contro il diffondersi dell'epidemia da Coronavirus per i residenti nella Regione Lombardia e in altre 14 province italiane. Le norme, che resteranno in vigore fino al prossimo 3 aprile, oltre al divieto di spostamento all'interno e fuori dai territori, dettano una serie di misure riguardo la possibilità di applicare lo smart working con modalità semplificate per tutta la durata dell'emergenza e la raccomandazione, ai datori di lavoro pubblici e privati, di consentire la fruizione dei congedi e delle ferie maturate dai propri lavoratori dipendenti.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 8 marzo 2020 con cui, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del **Coronavirus (COVID-19)**, vengono adottate misure straordinarie di contenimento nella regione **Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.**

Disposizioni restrittive in Lombardia e altre province

Nelle aree a rischio individuate nel decreto è vietato ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Nel provvedimento si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, fino al 3 aprile 2020, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di **congedo ordinario e di ferie.**

Sono invece sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale. Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della prescritta distanza di sicurezza

interpersonale di un metro ed evitando assembramenti.

Previsioni a carattere nazionale

Sull'intero territorio nazionale sono sospesi i **congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali**, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. E' altresì differita a data successiva al 3 aprile 2020 ogni altra attività convegnistica o congressuale.

Lo **smart working** può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, ricorrendo a una procedura semplificata, che non deve più obbligatoriamente passare dalla sottoscrizione di accordi individuali con ogni singolo collaboratore.

Sul sito INAIL è reperibile la documentazione necessaria per assolvere in via telematica agli obblighi di informativa in merito a salute e sicurezza. Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

DPCM 08/03/2020 (G.U. 08/03/2020 n. 59)

Finanziamenti

Bando Innowwide

Internazionalizzazione delle aziende: nuovi finanziamenti per l'innovazione di PMI e start up

di Roberto Lenzi - Project Manager per la finanza agevolata - Studio RM

Ammontano complessivamente a 4,2 milioni di euro le risorse stanziare dal bando Innowwide per finanziare i progetti di PMI e start up destinati a verificare la fattibilità o meno di soluzioni innovative che possano favorire l'internazionalizzazione su mercati nuovi ed emergenti di tutto il mondo: Brasile, Russia, Cina, India e Messico, ma anche USA, Canada e Giappone. Ogni progetto ammissibile riceverà un contributo massimo di 60.000 euro, pari al 70% dei costi sostenuti. La scadenza per la presentazione delle proposte è stata fissata al 31 marzo 2020.

È stata pubblicata la seconda call del **bando UE "Innowwide"** finanziato dal programma **Horizon 2020**. Dopo la prima call, scaduta il 31 maggio 2019, apre di nuovo la possibilità per **PMI e start up innovative** di ricevere un **contributo a fondo perduto** per un progetto di valutazione della fattibilità "Viability Assessment Projects" (VAPs), destinato a validare o meno la **nuova idea di export** pensata dall'impresa. La scadenza per la presentazione delle proposte per la seconda call "INNOWWIDE- Viability Assessment Projects (VAPs) in International Markets" è stata fissata al **31 marzo 2020**.

Il bando è rivolto a PMI e start up provenienti da qualsiasi settore che mirano ad accedere ai **mercati internazionali emergenti**, come ad esempio Brasile, Russia, Cina, India e Messico, ma anche a quelli dei paesi sviluppati come USA, Canada e Giappone, solo per fare qualche esempio, e infine ai paesi in via di sviluppo presenti soprattutto in Africa ed Asia.

In particolare, il bando finanzia i Viability Assessment Projects, ovvero una serie di valutazioni preliminari tecniche, di mercato, legali ed economiche che convalidino la fattibilità delle **soluzioni innovative** sviluppate, identificando e valutando eventuali condizioni che possano favorirne o impedirne l'accesso nei mercati identificati.

Requisiti dei beneficiari

Possono partecipare al bando le PMI innovative, comprese le start up, di **qualsiasi settore**, localizzate in uno stato membro dell'UE o in un paese associato di Horizon 2020, che non abbiano ricevuto già il contributo nel primo bando Innowwide.

Deve trattarsi di PMI che stanno cercando di competere ed **avviare business** in mercati nuovi ed emergenti di tutto il mondo. Le PMI, inoltre, devono soddisfare i criteri di redditività finanziaria ed etici specificati nelle linee guida dell'invito.

Per PMI si intende un'impresa che impiega meno di 250 persone, espresse in unità di lavoro annuali con un

fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro. La PMI deve essere autonoma, cioè totalmente indipendente o con società madri che rappresentano meno del 25% delle sue azioni o diritti di voto.

Possono inoltre partecipare:

- Imprese di nuova costituzione (start up) che non hanno chiuso conti su base annuale;
- **società senza attività economica**, ma che prevedono di entrare presto sul mercato, se possono fornire una stima in buona fede, coprendo il periodo necessario affinché l'impresa generi fatturato;
- **imprese senza fatturato** la cui attività implica un lungo time to market, in grado di dimostrare di essere impegnate in un'attività economica mostrando gli investimenti effettuati e il probabile rendimento atteso.

Cosa sono i Viability Assessment Projects

La call finanzia la realizzazione di "Viability Assessment Projects" (VAP), in italiano "progetti di valutazione della fattibilità", cioè valutazioni destinate a validare o meno la nuova idea di export pensata dall'impresa.

Lo strumento dei VAP è qualcosa di più delle ordinarie indagini di mercato. I VAP, infatti, sono un insieme completo, equilibrato e coerente di **valutazioni tecniche, di mercato, legali e socio-economiche** preliminari, volte a convalidare la fattibilità di una soluzione di business internazionale e innovativa lungo le catene globali emergenti del valore, in collaborazione con controparti strategiche.

Scopo di una VAP, quindi, è quello di fornire alle imprese una visione più chiara delle future attività necessarie per lo sviluppo del prodotto nel mercato di riferimento.

Requisiti obbligatori dei VAP

Un VAP finanziabile si deve concentrare su un paese terzo di destinazione come mercato pilota in cui sviluppare e validare la soluzione di business innovativa

proposta e deve avvenire in stretta collaborazione con le controparti locali. Queste ultime possono essere, ad esempio, un fornitore, un cliente, un utente finale, un fornitore di ricerca o uno sviluppatore di tecnologie complementari. Ogni VAP inoltre deve essere ultimato in 6 mesi.

Per essere finanziati, i VAP devono prevedere la realizzazione di una serie di attività come ad esempio:

- **lavori preparatori** di cogenerazione e **assorbimento tecnologico** (servizi di innovazione e trasferimento di tecnologia) tra cui: la definizione di un futuro progetto di cooperazione internazionale RTDI per la co-creazione o l'adattamento tecnologico con i subappaltatori strategici locali (obbligatorio); analisi dell'ambiente IP; scouting tecnologico e verifica delle novità; valutazione della tecnologia; analisi della situazione giuridica della tecnologia; protezione della tecnologia e progettazione della strategia di valorizzazione; etc.

- **prospettive di mercato e sviluppo** del modello di business attraverso ad esempio: l'analisi quantitativa del mercato (reale, potenziale, tendenze); l'analisi della concorrenza (quota di mercato, posizionamento, proposte di valore, catene del valore ...); l'analisi di potenziali partner per la distribuzione e il marketing; l'analisi di potenziali fornitori; verifica della conformità;

- **viaggi aziendali** (come fiere, workshop, etc.);
- **preparazione di materiale tecnico** promozionale specifico (orientato alla valorizzazione tecnologica).

Contributo

Ogni progetto ammesso riceverà un contributo massimo di 60.000 euro, pari al 70% dei costi sostenuti, che

non potranno essere inferiori a 86.000 euro. Le risorse a disposizione ammontano a 4,2 milioni di euro; considerando che per ogni progetto è previsto un contributo di 60 mila euro, è previsto il finanziamento di 70 progetti.

Presentazione delle domande

Per presentare una richiesta di contributo è necessario seguire il seguente iter:

1. visitare il [sito web](#) Innnowide;
2. compilare il **modulo di registrazione** e seguire le istruzioni per configurare un account, se non già registrato;
3. Completare tutte le sezioni del modulo di domanda (compresa l'autovalutazione per le PMI, l'**autovalutazione etica** e le informazioni finanziarie) e presentare la proposta entro le ore 20.00 GMT del 31 marzo 2020;
4. attendere il risultato della propria candidatura entro il 1° luglio 2020.

Iter di valutazione delle domande

Tutte le domande ammissibili e complete passeranno attraverso una valutazione indipendente in **due fasi** da parte di esperti internazionali.

La graduatoria sarà composta dai 70 VAP di successo classificati per primi, seguiti da un elenco di riserva di VAP classificati oltre la soglia, finanziariamente ed eticamente fattibili. Il finanziamento sarà assegnato in base alla classifica fino a quando il budget disponibile per la chiamata sarà esaurito.

Impresa

Decreto Milleproroghe

Marchi collettivi d'impresa: domande di conversione al 31 dicembre. Come si presentano

di Antonio Ciccia Messina - Avvocato in Torino

Slitta al 31 dicembre 2020 l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono ai titolari di marchi collettivi d'impresa di presentare domanda di conversione dei propri segni registrati in marchi di certificazione o in marchi collettivi. E' quanto previsto dalla conversione in legge del decreto Milleproroghe. Nello specifico, i marchi di certificazione hanno la funzione esclusiva di garantire la natura e la qualità di certi prodotti, mentre i marchi collettivi identificano la provenienza di prodotti o servizi da certe imprese associate o consorziate. Ulteriore obiettivo della modifica è quello di armonizzare le legislazioni degli Stati membri dell'UE in materia di marchi d'impresa. Come si presenta la domanda?

Più tempo per convertire il **marchio collettivo d'impresa**. L'articolo 10-bis del decreto Milleproroghe (D.L. n. 162/2019, convertito in l. n. 8/2020), rinvia al 31 dicembre 2020 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 33 del D.Lgs. n. 15/2019, e cioè delle disposizioni che permettono ai titolari di marchi collettivi d'impresa (regime anteriore al D.Lgs. n. 15/2019) di presentare **domanda di conversione** dei propri segni registrati in marchi di certificazione o in marchi collettivi (nuovo regime).

Leggi anche Nuova class action: l'applicazione è rinviata a novembre 2020. Come funzionerà?

Marchi collettivi e di certificazione

Il D.Lgs. n. 15/2019, attuativo della direttiva 2015/2436 e di armonizzazione al regolamento n. 2015/2424 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2019 e vigente dal 23 marzo 2019) si occupa di marchi d'impresa e ha modificato il Codice della proprietà industriale (CPI) (D.Lgs. n. 30/2005).

Il provvedimento ha, oltre al resto, codificato i marchi diversi dalla rappresentazione grafica, consentito sequestri dei prodotti contraffatti in transito e dettagliato la procedura di tutela amministrativa per la nullità dei marchi.

Nel **nuovo regime unionale** ha trovato spazio anche la differenziazione tra "marchi collettivi" e "marchi di garanzia o di certificazione".

Il D.Lgs. n. 15/2019 ha introdotto all'interno del **Codice della proprietà industriale** il marchio di certificazione (nuovo articolo 11-bis del CPI).

Il marchio di garanzia o di certificazione (**certification mark**) ha la funzione esclusiva di **garantire natura e qualità** di certi **prodotti**.

Il decreto legislativo, dunque, consente che le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possano ottenere la registrazione di marchi di certificazione, a

condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

Un marchio di certificazione può consistere in **segni** o **indicazioni** che nel commercio possono servire per designare la **provenienza geografica** dei prodotti o servizi.

Peraltro, l'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

È, invece, collettivo il marchio la cui registrazione può essere ottenuta "da soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi". Il marchio collettivo in senso stretto, (**collective mark**) è, quindi, il marchio che identifica la **provenienza di prodotti o servizi** da certe imprese associate o consorziate.

Il D.Lgs. n. 15/2019 è intervenuto a definire la platea dei **soggetti legittimati** ad ottenere la registrazione dei marchi collettivi. Sono inseriti tra i possibili richiedenti del marchio collettivo le **persone giuridiche** di diritto pubblico e le **associazioni di categoria** di fabbricanti, **produttori** e prestatori di servizi o commercianti, escluse le società (S.p.A, S.A.S. e S.R.L.), che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi.

Disposizioni transitorie e presentazione della domanda

Le disposizioni transitorie del D.Lgs. n. 15/2019 (articolo 33) hanno dato la possibilità ai titolari di **marchi collettivi nazionali** registrati secondo il regime previgente di **chiedere la conversione** del proprio segno registrato in marchio collettivo o in marchio di certificazione.

Il comma 1 dell'articolo 33 D.Lgs. n. 15/2019, nella versione anteriore al decreto Milleproroghe, dà tempo un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.

n. 15/2019, dunque entro il 23 marzo 2020, affinché i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possano formulare domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione.

La **domanda** deve essere corredata dal testo del regolamento d'uso del segno, aggiornato in coerenza alla nuova disciplina in vigore e alla scelta di conversione formulata dall'istante.

Alle domande si applica lo stesso regime giuridico previsto nel Codice di proprietà industriale in materia di domande di marchi di certificazione o marchi collettivi. Salva la continuità con il marchio collettivo registrato, gli effetti della registrazione del nuovo marchio decorrono, ai fini della durata di cui all'articolo 15 CPI (10 anni), dalla data di deposito della domanda di conversione.

Pertanto, in caso di **mancata presentazione** della domanda di conversione, il marchio decade a decorrere dalla data di scadenza del termine precedentemente previsto.

Infine, sono sospesi i procedimenti istruttori in corso su domande di registrazione di marchi collettivi nazionali secondo le vecchie regole; ciò per dare la facoltà a di riavviare l'istruttoria presentando istanza di conversione in domanda di registrazione di marchio collettivo o marchio di certificazione, ai sensi della

nuova disciplina. In caso di mancata presentazione della domanda di conversione delle istanze pendenti, le domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della normativa previgente si considerano ritirate.

Proroga del Milleproroghe

L'articolo 10-bis del decreto Milleproroghe interviene sul timing della conversione e **differisce al 31 dicembre 2020** l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 33 del D.Lgs. n. 15/2019.

L'articolo 33, nel dettaglio, è entrato in vigore il 23 marzo 2019 e il termine originario era, dunque, il 23 marzo 2020.

Tecnicamente la proroga interviene su una norma già entrata in vigore il 23 marzo 2019.

Pertanto, tramite il differimento della data di entrata in vigore dell'articolo 33, si determina la proroga del termine ultimo per la presentazione della domanda di conversione del segno distintivo: con il differimento della data di entrata in vigore dal 23 marzo 2019 al 31 dicembre 2020, il **termine ultimo di presentazione delle domande** di conversione risulta indirettamente prorogato dal 23 marzo 2020 al **31 dicembre 2021**.

Nel corso dei lavori parlamentari gli uffici legislativi hanno consigliato di novellare direttamente il comma 1 dell'articolo 33 del D.Lgs. 15/2019, con la proroga diretta del termine ultimo di presentazione delle domande di conversione dei segni registrati.

Impresa

Da L'Economia PRO

L'emergenza coronavirus e le decisioni della Bce

Nonostante l'allarme Covid (mercoledì il voto sullo sfioramento del deficit) l'appuntamento clou della settimana resta quello di giovedì con le decisioni della Banca Centrale. Proseguono in Piazza Affari i Cda di bilancio (martedì il piano di Terna, mercoledì quello di Tim e venerdì la conference call di Generali e di Leonardo), mentre tra gli indici macro sono attesi in Italia martedì la produzione industriale. Sono in programma inoltre le aste di titoli di Stato di metà mese.

Lunedì 9 marzo

Acea, Brembo e altri bilanci: riunione dei Cda per l'approvazione dei conti di Acea (con conference call), Banca Generali, Brembo (con conference call), Molmed, Prima Industrie e Vianini. Conference call di Inwit.

Pil giapponese, industria tedesca: escono in Giappone il dato finale del Pil del quarto trimestre (preliminare meno 6,3%) e la bilancia commerciale di gennaio, in Germania i dati di gennaio della bilancia commerciale (precedente 15,2 miliardi di euro) e della produzione industriale (prec. meno 3,5%), oltre all'indice della fiducia degli investitori europei Sentix di marzo (prec. 5,2).

Il mercato del lavoro: presentazione del rapporto «Il mercato del lavoro 2019»: una lettura integrata», frutto della collaborazione sviluppata nell'ambito dell'Accordo quadro tra l'Istat, il ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Inps, l'Inail e l'Anpal.

Il portale degli scontrini: alle 12 diventa disponibile il «portale» per la lotteria degli scontrini. Con l'iscrizione si ottiene un codice alfanumerico per la partecipazione. Prima estrazione il 7 agosto.

In arrivo i Btp: comunicazione del Tesoro sull'asta dei titoli a medio lungo termine in programma il 12 marzo con regolamento il 16.

Il viaggio dei «tre saggi»: i «tre saggi» concludono a Milano il giro di consultazioni per la proposta dei candidati alla presidenza di Confindustria.

Ai cinesi la British Steel: prevista la firma per l'acquisto di British Steel da parte della cinese Jingye.

Energia nucleare: riunione trimestrale a Vienna del consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Martedì 10 marzo

Industria italiana: l'Istat diffonde i dati della produzione industriale di gennaio (precedente meno 2,7%). Analoghi indici escono in Francia (prec. meno 2,8%).

L'economia secondo Bankitalia: la Banca d'Italia aggiorna le pubblicazioni «L'economia italiana in breve» e «Banche e moneta: serie nazionali».

Pil e lavoro europeo: vengono diffusi i dati del Pil

(precedente 0,1%) e dell'occupazione (prec. 0,3%) nell'Eurozona nel quarto trimestre.

Indici asiatici: escono i dati di febbraio dell'inflazione (precedente 5,4%) e dei prezzi alla produzione (prec. 0,1%) in Cina e degli ordini di macchine utensili in Giappone (prec. meno 35,6%).

Il piano strategico di Terna: in una conference call Terna presenta il bilancio consolidato e il piano strategico 2020-24.

Mediaset e altri bilanci: riunione dei Cda per l'approvazione dei dati contabili di Bper Banca, Caltagirone Editore, Credito Valtellinese, DeA Capital, Erg (domani la conference call), Ferragamo (con conference call), Fiera Milano, Mediaset, Terna. Escono anche i conti di Deutsche Post.

Il voto maggiorato di Erg: il Cda di Erg valuta la proposta dell'azionista di maggioranza San Quirico (55,6% del capitale) di convocare un'assemblea straordinaria per modificare lo statuto introducendo il voto maggiorato per i soci di lungo termine.

Bondholder Astaldi: riunione in seconda convocazione dei possessori del bond Usa da 750 milioni, con scadenza 2020, di Astaldi. Nella prima convocazione la proposta concordataria non ha raggiunto il quorum.

Mercoledì 11 marzo

Il Parlamento vota più deficit: voto all'autorizzazione sullo scostamento del disavanzo a seguito del decreto per il coronavirus.

Produzione ed export italiano: l'Istat diffonde i dati su prezzi alla produzione dell'industria, delle costruzioni e dei servizi a gennaio e nel quarto trimestre, oltre ai dati sulle esportazioni delle regioni italiane nel 2019. Bankitalia pubblica la statistica «Turismo internazionale dell'Italia».

Il piano di Tim: il Ceo di Telecom Italia Luigi Gubitosi presenta alla comunità finanziaria i risultati al 31 dicembre 2019 e il Piano 2020-2022.

Italgas e altri bilanci: riunione dei Cda per l'approvazione dei dati contabili di Banca Sistema, Brunello Cucinelli (con conference call), Caltagirone, Cellularline, Cembre, Danieli, Diasorin, Falck Renewables, Italgas (con conference call), Maire Tecnimont (con conference call), Orsero, Safilo

(con conference call), Salini Impregilo, Tamburi. Conference call di Erg. Escono anche i conti di Cathay Pacific ed Adidas.

Bando per i vertici di A2A: scade il bando dei Comuni di Brescia e Milano, legati da un patto di sindacato che controlla il 50% del capitale, per la presentazione delle candidature ad amministratore di A2A. È previsto che il presidente Giovanni Valotti e l'ad Valerio Camerano non si ricandidino per un terzo mandato: al loro posto rispettivamente Marco Patuano e Renato Mazzoncini.

Asta dei Bot: il Tesoro offre in asta Bot annuali per 6,5 miliardi con regolamento 13 febbraio.

Pil e budget inglese: la Gran Bretagna presenta il budget 2020, il primo post Brexit. Escono i dati di gennaio su Pil (precedente 0,1%), produzione industriale (prec. 0,1%) e bilancia commerciale.

Usa, inflazione e petrolio: negli Stati Uniti escono i dati sulle scorte settimanali di petrolio, sull'inflazione di febbraio (precedente 2,3% «core»), e sul deficit pubblico.

Giovedì 12 marzo

Il vertice della Bce: riunione di politica monetaria della Bce, con conferenza stampa della presidente Christine Lagarde. Gli analisti si attendono interventi a sostegno dell'economia.

Industria europea: viene diffuso il dato sulla produzione industriale dell'Eurozona a gennaio (precedente meno 2,1%).

Btp in offerta: asta dei titoli di Stato a medio lungo termine secondo le indicazioni uscite lunedì, con regolamento previsto il 16 marzo.

Tod's, Falck e altri bilanci: riunione dei board per l'approvazione dei conti 2019 di Aeffe, Autogrill, Banca Ifis, Banca Profilo, Be, Biancamano, Credem, d'Amico International Shipping, De' Longhi, Elica, Enav, Eurotech, Gefran, Generali (domani la conference

call), Guala Closures, I Grandi Viaggi, Ima, Leonardo (domani la conference call), Rai Way, Retelit, Saes Getters, Saipem, Sesa, Tod's (con conference call), Toscana Aeroporti, Txt e-solutions. Conference call di Orsero e Falck Renewables.

Usa, prezzi e lavoro: esce negli Stati Uniti il dato sui prezzi alla produzione di febbraio (precedente 0,5%) e sulle richieste di sussidio settimanali (prec. 216 mila).

Lavoro, rapporto Istat: l'istituto di statistica presenta un rapporto sul mercato del lavoro nel quarto trimestre.

La lista del Montepaschi: ultimo giorno per il deposito della lista per il Cda che sarà proposta all'assemblea in calendario il 6 aprile. Come Ceo al posto di Marco Morelli, Alberto Minali appare favorito a Mauro Salvetti.

Le proposte di Confindustria: riunione del consiglio generale di Confindustria: i candidati alla presidenza illustrano i loro programmi.

Venerdì 13 marzo

I conti di Generali e Leonardo: conference call della compagnia assicurativa e di Leonardo sul bilancio 2019.

Cda di bilancio: riunioni dei Board per l'approvazione dei dati contabili di Aquafil, Ascopiave, Biesse, Cerved, doValue, El.En, Emak, Exprivia, Fidia, Giglio Group, Irce, La Doria, Landi Renzo, Marr, Mutuonline, Panaria Group, Reply, Sanlorenzo, Servizi Italia, Valsoia, Zignago Vetro.

Inflazione francotedesca: vengono diffusi i dati finali sull'inflazione a febbraio in Germania (preliminare 1,7%), Francia (prel. 1,6%) e Spagna (prel. 0,9%).

Indici americani: escono i dati Usa di febbraio sui prezzi all'import (precedente zero), e di marzo sulla fiducia delle famiglie in Michigan.

Rating da rivedere: S&P diffonde la revisione del merito di credito di Austria, Lussemburgo e Portogallo.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.